



GIUDICE SPORTIVO ACI

SENTENZA N. *M* / 16

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente), dall'avv. Camillo Tatozzi (Componente), dall'avv. Salomone Bevilacqua (componente) e dall'avv. Giuseppe Violante (Componente), riunitosi a Roma il giorno 3 marzo 2016, ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Ciavarella Gabriele (lic. di conc./cond. n. 217921) e Manfredi Giuliano (lic. di conc./cond. n. 215050).

FATTO

La Procura Federale CSAI, a conclusione del procedimento di indagine n. 73 del 18.11.2015, avviato a seguito della segnalazione del Collegio dei Commissari Sportivi preposto alla gara denominata 36° Rally Città di Pistoia, ha deferito a questo Giudice i signori Ciavarella Gabriele e Manfredi Giuliano, rispettivamente conducente e navigatore della vettura n. 2.

Viene contestato all'equipaggio succitato che durante la Prova Speciale n. 3 San Baronto, dopo essere usciti di strada nei pressi della postazione n. 3 (circa al km 0,500) e pur in presenza di un commissario di percorso con la bandiera gialla a segnalare il pericolo, provvedevano a fermare la vettura n. 42 al momento transitante, causando con ciò l'interruzione della gara.

Tale condotta, ingiustificata in quanto motivata dagli incolpati solo con il timore che potessero essere causati danni alla propria vettura ferma sul lato destro della strada in una zona buia, determina la violazione dell'art. 1.17.5 delle Norme Generali 2015 Settore Rally il quale prevede che "È vietato agli equipaggi, sotto pena di una sanzione inflitta secondo le disposizioni di ACI Sport, bloccare intenzionalmente il passaggio delle vetture partecipanti o impedirne il sorpasso".

All'udienza del 3 marzo 2016, sono comparsi gli incolpati assistiti dal proprio difensore di fiducia avv. Massimiliano Cerrai, i quali hanno ammesso la propria responsabilità spiegando di avere avuto una perdita di controllo della situazione causata dallo stress



emotivo dovuto al fatto che nella stessa prova due anni prima avevano visto morire due colleghi amici, oltrech  al contesto notturno e alla scarsa visibilit .

In particolare, per  Ciavarella afferma di essere stato l'unico responsabile e che il Manfredi deve essere ritenuto estraneo ai fatti contestati, come peraltro testimoniato dallo stesso Commissario di percorso.

Presente il Procuratore Federale Dott. Renato Vasaturo, che si   riportato all'atto di deferimento.

DIRITTO

Il Collegio prende atto che gli incolpati hanno ammesso che i fatti si sono svolti secondo la ricostruzione della Procura ma ritiene di dover distinguere le condotte dei due componenti dell'equipaggio.

Infatti, risulta provato dal rapporto sottoscritto dall'ufficiale di gara in servizio presso la postazione n. 3 della PS in argomento, recatosi sul luogo di uscita dell'autovettura n. 2, che solo uno dei due componenti dell'equipaggio (Ciavarella) "si   dimostrato subito molto agitato e si   lamentato pi  volte del fatto che non si erano interrotte le partenze mostrando la volont  di causare l'interruzione della prova", mentre l'altro (il Manfredi) "cercava di dissuaderlo in ogni modo trattenendolo".

Tale testimonianza affatto attendibile, resa nell'immediatezza dei fatti (ore 00,50), avvalorata la tesi del Ciavarella tendente a scagionare il proprio collega.

La responsabilit  della condotta ascritta, quindi, deve essere imputata al solo Ciavarella essendo pacifico (in quanto da lui stesso ammesso) che ha fermato, in violazione dell'art. 1.17.5 cit., la vettura n. 42 con ci  provocando anche l'interruzione della prova speciale.

Tuttavia, il Collegio ritiene di determinare la sanzione da comminare tenendo in debito conto la particolare situazione di stress emotivo in cui si   trovato al momento del fatto e la condotta corretta e collaborativa tenuta successivamente.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo, dichiara escluso l'addebito nei confronti del licenziato MANFREDI GIULIANO (lic. n. 215050).

Riconosciuta la colpevolezza del licenziato CIAVARELLA GABRIELE (lic. n. 217921) lo condanna alla sanzione dell'ammenda di   2.000 (duemila).



Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza e la sua comunicazione,
a termini di regolamento, alle parti e al Presidente della ACI.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)